REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Questo regolamento si occupa dei comportamenti degli/lle allievi/e quando, durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (quali attività integrative, viaggi di istruzione etc.), diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come mancato rispetto dei loro doveri.

Nell'applicazione di questo regolamento si deve tener conto che il compito della scuola è non solo di contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche di portare l'alunno/a al riconoscimento che l'azione eventualmente sanzionata non deve essere ripetuta per il rispetto delle regole civili di convivenza.

I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.

Art. 1 Comportamenti passibili di sanzioni disciplinari

Un elenco non esaustivo di categorie passibili di sanzioni disciplinari può essere esplicitato come segue:

a) Mancanza ai doveri scolastici, abituale negligenza;
b) Mancanza di rispetto verso il personale scolastico e/o i compagni;
c) Atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e/o produttiva della comunità scolastica;
d) Violazione delle norme dei regolamenti e delle norme di sicurezza;
e) Uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali e attrezzature;
f) Turbamento del regolare andamento della scuola;

Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

Art. 2 Sanzioni e organi competenti

Le sanzioni disciplinari e gli organi competenti ad applicarle sono:

a) richiamo verbale (può essere impartito da un docente e/o dal Dirigente Scolastico);
b) annotazione sul registro di classe (può essere impartita da parte dei docenti e/o dal Dirigente Scolastico)
c) nota disciplinare sul registro di classe (può essere impartita da un docente e/o dal Dirigente Scolastico);
d) ammonizione scritta con relativa comunicazione ai genitori (può essere impartita dal docente, dal Coordinatore di classe e/o dal Dirigente Scolastico);
e) convocazione dei genitori da parte del Coordinatore di classe e/o dal Dirigente Scolastico;
f) sospensione dall'attività didattica da uno ad un periodo massimo di 15 giorni (può essere imposta dal D.S. su delibera del Consiglio di Classe convocato in seduta straordinaria);
g) Sospensione dall'attività didattica per un periodo superiore a 15 giorni (può essere imposta dal Consiglio d'Istituto).

Qualora la mancanza disciplinare sia commessa durante la sessione d'esame, le sanzioni saranno imposte dalla Commissione d'Esame.

La sanzione da applicare sarà commisurata alla gravità dell'infrazione, tenendo conto di attenuanti ed aggravanti, quali la eventuale recidività del soggetto e/o dei soggetti coinvolti.

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata da (o convertita in) attività volte a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza,quali si convengono ad una comunità scolastica.

Nel caso di sospensione dall'attività didattica per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento, stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo/le studente/ssa in previsione del suo rientro nella scuola.

In casi di rilevanza penale, il Consiglio di Classe stabilisce l'allontanamento dello/a studente/ssa responsabile dalla comunità scolastica, per una durata definita, anche superiore a quindici giorni, commisurata alla gravità del fatto.

Per un reato di particolare gravità, perseguibile d'Ufficio o per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Classe stabilisce l'allontanamento dalla comunità scolastica sino quando cessi la condizione di pericolo. Se è sconsigliato il rientro a scuola dello/a studente/ssa interessato/a, gli/le è consentito iscriversi ad un altro istituto, con il rilascio del nullaosta, anche in corso d'anno.

Art. 3 Procedure

Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità:

1. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il docente fa ad uno/a studente/ssa, anche non appartenente ad una sua classe; anche il personale non docente, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è autorizzato a comunicare al docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
2. Nei casi di ammonizione orale e di nota scritta, la contestazione può essere formulata all'istante ed eventualmente annotata sul registro e/o sul diario personale, insieme alle giustificazioni dell'allievo/a.
3. Negli altri casi, il Dirigente Scolastico convoca lo studente e, presa nota delle giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei genitori e/o fa giungere alla famiglia l'ammonimento scritto. La documentazione relativa alla convocazione dei genitori e all'ammonimento scritto viene conservata in copia nel fascicolo personale dello/a studente/ssa ed è messa a disposizione del Consiglio di Classe.
4. Nei casi di competenza del Consiglio di classe, il Dirigente Scolastico o un docente delegato a questa funzione, ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo/a studente/ssa, il/la quale può essere invitato/a a presentarsi personalmente, eventualmente con un genitore.
5. In seguito il Consiglio di classe stabilisce i provvedimenti da adottare; tale decisione, opportunamente motivata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, viene comunicata

integralmente, per iscritto, alla famiglia dello/a studente/ssa. Nel fascicolo personale dello/a studente/ssa viene conservata copia della verbalizzazione e della documentazione scritta.

6. In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente Scolastico, consultati i Docenti Collaboratori, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello dell'allontanamento dalla scuola, in attesa di espletare le procedure previste.

Art. 4 Ricorsi e Organo di Garanzia

1. Contro la sanzione disciplinare lo/le studente/ssa, entro 15 giorni dalla comunicazione, può ricorrere ad un apposito organo di garanzia; tale ricorso va presentato dallo/a studente/ssa e/o dai genitori, in forma scritta ed opportunamente integrato da tutti gli elementi utili, al Dirigente Scolastico.
2. L'organo di garanzia è formato dal Dirigente Scolastico, che lo presiede e designa il Segretario, da un docente collaboratore, da uno studente designato dal Comitato studentesco, dal Presidente del Consiglio di Istituto o da un genitore da lui delegato e da un rappresentante del personale non docente. Nel caso in cui ad irrogare la sanzione sia il Dirigente Scolastico o un docente della Commissione, se ne prevede la sostituzione.
3. Per la validità della seduta è prevista la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Ciascun componente dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; il voto è palese e non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L'esito del ricorso viene notificato per iscritto all'interessato.
4. In casi di rilevanza penale il Dirigente Scolastico provvede a segnalare l'episodio anche all'Autorità competente.